



***Confraternita della Misericordia
di Santo Stefano in pane***
RIFREDI-FIRENZE

STATUTO

Approvato nell'Assemblea Generale della Confraternita del 30 aprile 2004
Decreto della Presidenza della Regione Toscana n° 5064 del 9 settembre 2004

CAPITOLO PRIMO

Origine, carattere e fini dell'Istituzione

Art. 1

La Confraternita della Misericordia di Santo Stefano in Pane in Rifredi ha origine dall'antichissima Compagnia dello stesso nome, fondata nella Pieve di Santo Stefano in Pane nel 1280, approvata dall'Arcivescovo di Firenze, Neroni, nel 1480 e da Papa Leone X il 24 Agosto 1514, riconosciuta Opera Pia con R.D. del 13 Giugno 1878.

E' sodalizio d'assistenza e beneficenza avente personalità giuridica di diritto privato, d'ispirazione cristiana.

Venera come Patrono San Sebastiano e, per Compatroni, Santo Stefano Protomartire e San Filippo Neri.

Il Parroco pro-tempore della Pieve di Santo Stefano in Pane è il Proposto dell'Istituzione.

Art. 2

La Confraternita è costituita, agli effetti giuridici, come Associazione di Volontariato secondo l'Art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'Art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile, nonché delle vigenti Leggi statali e regionali in materia.

Ha per scopo fondamentale la concreta testimonianza della Carità e della Fraternità Cristiana, mediante lo svolgimento di opere di soccorso ed a favore di chiunque si trovi nel bisogno, contribuendo, in forma attiva ed esemplare, alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ed è organizzata in forma democratica.

Ha la propria Sede e il domicilio legale in Firenze - Rifredi - Via delle Panche n. 41, nei locali di sua proprietà, dove tiene le proprie riunioni e la sua amministrazione.

Per effettive esigenze logistiche, può gestire Distaccamenti nelle zone di maggior operatività

Per le funzioni religiose, officia normalmente nella Pieve di Santo Stefano in Pane in Rifredi e nell'annesso Oratorio della Misericordia.

Può aderire alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Ai fini di una sempre più efficiente gestione dei servizi, e per offrire maggiori benefici alla popolazione in stato di bisogno, la Confraternita, accertata la sussistenza di provata opportunità funzionale, giuridica ed economica, potrà procedere ad affiliare, a contrarre accordi di partenariato, o comunque a collaborare strettamente con altre Misericordie.

Art. 3

Lo stemma della Confraternita è costituito dalla croce latina, sorgente in mezzo alle lettere gotiche "F" e "M", che sormontano un pane con coltello, simbolo tradizionale della Pieve di Santo Stefano in Pane.

Art. 4

La veste ufficiale dei Fratelli e delle Sorelle consiste in una cappa lunga di tela bianca con “buffa”, stretta ai fianchi da un cordiglio dal quale pende il Santo Rosario con una medaglia.

Per i servizi operativi, la veste tradizionale può essere sostituita.

L'uso delle vesti è stabilito dal Regolamento.

Art. 5

Le attività della Confraternita s'ispirano direttamente al Vangelo e all'insegnamento della Chiesa nello spirito del Concilio Vaticano II, che mette in luce le responsabilità di testimonianza dei laici sotto la guida del Magistero.

Scopo della Confraternita è pertanto quello di esercitare le Opere di Misericordia contenute nel Vangelo, sia nella loro espressione di carità e di servizio al prossimo, sia nella loro dimensione più specificamente di culto e religiosa.

Mediante l'esercizio di tali opere, il Sodalizio si configura come luogo di formazione ai più alti valori umani e cristiani e di perfezionamento della vita di fede degli iscritti.

Art. 6

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte le opere di cristiana ed umana carità suggerite dalle necessità emergenti nella società, contribuendo così all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando, nei propri settori di intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute ed alla dignità umana.

Secondo le norme previste dal Regolamento, provvede, in particolare, alle seguenti opere:

a) Soccorso e trasporto di persone colpite da infortunio accidentale, anche se seguito da morte.

b) Trasporto degli infermi dalle abitazioni agli ospedali e viceversa.

c) Trasporto degli infermi da e per i luoghi di cura per emodialisi, esami diagnostici, cure fisiche, trattamenti terapeutici, ecc.

d) Attività nei diversi settori della Protezione Civile.

e) Assistenza ai Fratelli ed alle Sorelle ammalati od in stato di necessità.

f) Assistenza e trattamenti igienici agli infermi.

g) Donazione di sangue e di organi.

h) Servizio medico ambulatoriale.

i) Gestione e/o collaborazione in Case di Cura o di Riposo.

l) Assistenza a persone in stato di bisogno.

m) Servizi funebri.

n) Sviluppo e finanziamento delle attività di Cooperative Sociali nelle quali la stessa diventi socia.

o) Gestione di attività e iniziative, anche avvalendosi del supporto del Servizio Civile Nazionale o Regionale.

Per lo svolgimento delle opere suindicate, la Confraternita potrà collaborare con le Istituzioni Pubbliche preposte al coordinamento delle funzioni sanitarie e sociali, nonché con Istituzioni Private che condividono lo spirito animatore della Confraternita.

Art. 7

Derivando la Confraternita dalla Compagnia dello stesso nome, ne conserva lo spirito profondamente cristiano che è sempre stata la forza e la caratteristica dell'Istituzione e dal quale le opere di carità ricevono impulso efficace, fervore disinteressato e costanza.

Pertanto, essa partecipa attivamente alla vita della Chiesa, di cui esprime il senso del servizio di amore al prossimo e dalla quale attinge sostegno ed alimento per le proprie attività.

La Confraternita ritiene qualificante del proprio spirito la partecipazione a determinate funzioni religiose che potranno aver luogo presso la Pieve di Rifredi ed in altre Sedi Parrocchiali.

In particolare, considera propri i seguenti momenti liturgici verso i quali promuove la partecipazione degli iscritti:

- a) Celebrazione della solennità del "Corpus Domini".
- b) Suffragio delle anime di tutti i defunti ed, in particolare, dei propri iscritti.
- c) Venerazione del Patrono San Sebastiano e solenne celebrazione della festività.

Art. 8

La Confraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle quote degli iscritti, dalle rendite patrimoniali, dalle oblazioni della popolazione, di benefattori, dai lasciti, dai contributi di Organismi, Enti Pubblici e Privati, nonché da iniziative che non contrastino con lo spirito dell'Istituzione.

CAPITOLO SECONDO

Requisiti di appartenenza alla Confraternita e classificazione degli iscritti

Art. 9

Essendo la Confraternita:

- espressione di servizio della Chiesa Cattolica;
- luogo in cui si promuove la piena formazione cristiana degli iscritti; per farne parte a pieno titolo occorre avere delle convinzioni di fede che rendano i Fratelli e le Sorelle aperti verso quei valori di cui l'Istituzione si fa portatrice.

Viene richiesta la disponibilità a professare pubblicamente tali valori e renderne testimonianza con la rettitudine della vita e delle opere.

La Confraternita non potrà partecipare né aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo avente ispirazione cristiana.

Art. 10

Tutti gli iscritti al Sodalizio alimentano il loro vincolo spirituale nella comunanza degli ideali e delle iniziative che sono alla base dell'Istituzione.

Essi si distinguono in quattro Categorie:

- a) Fratelli e Sorelle Aspiranti.
- b) Fratelli e Sorelle Effettivi.
- c) Fratelli e Sorelle Partecipanti.
- d) Soci Sostenitori.

L'iscrizione alla Confraternita, nella Categoria iniziale degli Aspiranti, è subordinata all'accettazione della domanda rivolta al Magistrato, munita preferibilmente della firma di presentazione di due iscritti.

Alla Categoria degli Effettivi possono accedere gli Aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 11 del presente Statuto.

Nella Categoria Partecipanti, su domanda degli interessati o con provvedimento d'ufficio, il Magistrato, dopo gli opportuni accertamenti, inserisce i Fratelli e le Sorelle Effettivi che non hanno più la possibilità di svolgere un regolare servizio.

Per la Categoria Soci Sostenitori, date le particolari intenzioni dei richiedenti, l'iscrizione è subordinata alla semplice domanda dell'interessato che viene accolta con effetto immediato.

L'appartenenza alla categoria Effettivi è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto **continuativo** di lavoro subordinato con la Confraternita.

Fratelli e Sorelle Aspiranti

Art. 11

Fratelli e Sorelle Aspiranti sono coloro che, iscritti a norma dell'Art. 10, intendono di poter in seguito far parte della Categoria Effettivi.

Dopo almeno dodici mesi di lodevole servizio, svolto senza essere incorsi in alcuna penalità, gli Aspiranti in possesso della maggiore età, per deliberazione del Magistrato, a seguito di loro esplicita richiesta, assolti gli adempimenti di cui al seguente Art. 12, entrano a far parte effettiva della Confraternita.

Il periodo di aspirantato non può essere computato ai fini dell'anzianità di appartenenza alla Categoria Effettivi

L'iscrizione alla Confraternita dei minorenni e la loro partecipazione a qualsiasi servizio che sia ad essi consentito dal Regolamento dovrà essere subordinata al consenso scritto dei genitori o di chi esercita legalmente la patria potestà.

I limiti di età per l'accesso alla Categoria Aspiranti sono definiti nel Regolamento Generale degli Ascritti.

Gli Aspiranti intervengono alle manifestazioni ed alle iniziative della Confraternita, nonché alle Assemblee Generali, senza diritto di voto.

Fratelli e Sorelle Effettivi

Art. 12

Fratelli e Sorelle Effettivi sono coloro che, compiuto regolarmente il periodo di aspirantato e dopo aver chiesto esplicitamente di partecipare all'itinerario di formazione previsto per l'ammissione alla Categoria Effettivi, vogliono riconoscersi integralmente nei principi fondamentali della Confraternita di cui agli Articoli 5, 7, 9 del presente Statuto.

Il passaggio alla Categoria Effettivi è spiritualmente ed ufficialmente sancito con il rito della "Vestizione" simbolo di sacrificio, preghiera e anonimato.

Art. 13

Gli obblighi principali dei Fratelli e delle Sorelle Effettivi sono:

- a) Svolgimento delle opere di carità secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.
- b) Partecipazione alla commemorazione dei Defunti, alla Festa Patronale ed alla celebrazione del "Corpus Domini".
- c) Partecipazione alle Assemblee Generali.

Art. 14

I Fratelli e Sorelle Effettivi hanno diritto al voto nelle elezioni del Consiglio e, dopo un triennio di regolare servizio nella Categoria, sono eleggibili alle cariche sociali.

Fratelli e Sorelle Emeriti

Art. 15

Fratelli e Sorelle Emeriti sono coloro che, dopo aver svolto lodevole servizio nella Categoria Effettivi per trenta anni consecutivi, sono esenti da qualunque obbligo di servizio, mantenendo tutti i diritti della Categoria.

Il passaggio a questa Categoria avviene, ordinariamente, a seguito di domanda dell'interessato ed è deliberato dal Magistrato che potrà comunque iscrivere nel ruolo dei Fratelli e delle Sorelle Emeriti anche coloro che, pur non avendo raggiunto la prescritta anzianità, per giusta causa, sono impossibilitati al servizio.

Fratelli e Sorelle Riposanti

Art. 16

Fratelli e Sorelle Riposanti sono gli appartenenti alla Categoria Effettivi che, per limiti di età o per altra giusta causa, non hanno raggiunto l'anzianità di servizio prevista per i Fratelli e le Sorelle Emeriti.

Il passaggio alla Categoria Riposanti è deliberato dal Magistrato.
Attribuzioni e diritti dei Riposanti sono stabiliti dal Regolamento.

Capi di Guardia Effettivi

Art. 17

I Capi di Guardia Effettivi sono Fratelli e Sorelle ai quali è affidata la direzione e la responsabilità dei servizi e della disciplina.

Essi vengono nominati dal Magistrato su indicazione del Proposto e del Governatore.

La permanenza in carica dei Capi di Guardia Effettivi è subordinata al regolare e continuativo svolgimento di tale servizio, come da norma di Regolamento.

Il Magistrato, dopo aver ottenuto le opportune informazioni, provvederà a trasferire alla Categoria di competenza i Capi di Guardia che non svolgono più le funzioni loro affidate.

Art. 18

Per la nomina a Capo di Guardia Effettivo occorrono i seguenti requisiti:

- a) Avere prestato lodevole servizio per cinque anni nella Categoria Effettivi.
- b) Non essere incorso in provvedimenti disciplinari per gravi motivi.
- c) Avere le attitudini convenienti.

Art. 19

I Capi di Guardia Effettivi, riuniti sotto la Presidenza del Decano del Corpo e con l'assistenza del Proposto:

- a) Presentano al Magistrato proposte utili per il buon andamento del servizio.
- b) Si esprimono, su richiesta del Magistrato, sulle ammissioni di nuovi Fratelli e Sorelle.
- c) Nominano, fra gli ascritti nei ruoli dei Capi di Guardia Effettivi, Riposanti ed Emeriti, due membri Effettivi ed un Supplente nella Commissione per l'elezione del Consiglio dell'Istituzione.

Fratelli e Sorelle Partecipanti

Art. 20

Partecipanti divengono i Fratelli e Sorelle Effettivi che non possono più svolgere un regolare servizio; si impegnano a sostenere moralmente e materialmente la Confraternita, obbligandosi alle contribuzioni che saranno stabilite per tale Categoria

Fratelli e Sorelle Partecipanti che hanno conseguito nel corso dell'anno il punteggio stabilito dal Regolamento possono chiedere al Magistrato la riammissione alla Categoria Effettivi.

I Partecipanti intervengono alle manifestazioni ed alle iniziative della Confraternita, nonché alle Assemblee Generali, senza diritto di voto.

Soci Sostenitori

Art. 21

I Soci Sostenitori condividono le finalità delle opere della Confraternita e la sostengono materialmente; non possono svolgere servizio e si obbligano per le contribuzioni stabilite.

I Sostenitori che intendono divenire Fratelli e Sorelle possono richiedere l'iscrizione alla Categoria Aspiranti, impegnandosi ad osservarne le regole e possedendo i requisiti previsti per l'accesso a detta Categoria.

I Sostenitori possono partecipare alle manifestazioni ed alle iniziative non operative della Confraternita senza indossare la "Cappa" o la "Veste"; possono anche presenziare alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

Passaggi di Categoria

Art. 22

Il Magistrato provvederà, a suo giudizio, ai passaggi dalla Categoria Effettivi a quella dei Partecipanti e viceversa che riterrà opportuni, sia d'ufficio che per coloro che ne abbiano fatta domanda.

Prestazioni agli Ascritti

Art.23

Tutti gli iscritti alla Confraternita, indipendentemente dalla Categoria di appartenenza, possono usufruire di tutti i servizi gestiti dall'Istituzione, secondo le condizioni stabilite dal Magistrato.

I Fratelli e le Sorelle hanno diritto all'associazione della salma nella Cappella della Misericordia con la partecipazione della Confraternita, alle celebrazioni in suffragio ed agli altri diritti previsti dal vigente Regolamento.

A norma del Regolamento per il Cimitero, Fratelli e Sorelle avranno diritto alla sepoltura nei posti di cui la Misericordia avrà la disponibilità.

Disciplina degli iscritti

Art. 24

Tutti Fratelli e le Sorelle debbono:

- a) Tenere sempre un contegno conforme allo spirito evangelico dell'Istituzione.
- b) Osservare scrupolosamente lo Statuto ed il Regolamento, nonché le disposizioni emanate dagli Organi responsabili della Confraternita.
- c) Assolvere gli impegni che si sono assunti con diligenza, continuità e spirito di carità.
- d) Pagare regolarmente le quote associative prescritte.

Art. 25

I Fratelli e le Sorelle effettuano tutte le opere in forma assolutamente gratuita.

Agli iscritti è severamente proibito accettare qualsiasi compenso per l'esercizio delle opere.

Art. 26

Gli iscritti potranno essere passibili delle seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione verbale o scritta.
- b) Sospensione.
- c) Radiazione.
- d) Decadenza.

Competente a comminare i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b) e d) è il Magistrato e contro di esso è ammesso, entro 15 giorni dalla comunicazione, il ricorso al Collegio dei Probi Viri che decide in via definitiva.

La radiazione è invece decisa dall'Assemblea Generale.

Art. 27

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- a) Ove vengano a mancare, in qualunque momento, i requisiti di cui all'Art. 9.
- b) Qualora l'iscritto, dopo essere stato fraternamente e ripetutamente richiamato, persista nella violazione dei propri doveri.
- c) Qualora, in grado di pagare le contribuzioni, persista nello stato di morosità e dopo che sia rimasto senza esito un invito scritto.

La perdita della qualità di iscritto comporta la contemporanea decadenza da ogni e qualsiasi diritto verso la Confraternita.

CAPITOLO TERZO

Gli Organi della Confraternita

Art. 28

Sono Organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea Generale.
- b) Il Consiglio.
- c) Il Magistrato.
- d) Il Proposto
- e) Il Governatore.
- f) Il Collegio dei Probiviri
- g) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

L'Assemblea Generale

Art. 29

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Fratelli e le Sorelle che hanno diritto al voto.

Possono presenziare alle riunioni dell'Assemblea Generale anche i Fratelli e le Sorelle che non hanno diritto al voto, nonché i Soci Sostenitori.

Art. 30

L'Assemblea Generale si riunisce ordinariamente una volta l'anno entro il mese di Aprile.

Oggetto della riunione saranno la Relazione morale presentata dal Magistrato, l'approvazione del Bilancio Consuntivo con la relazione dei Sindaci Revisori, nonché tutte quelle proposte che il Consiglio avrà giudicato opportuno sottoporre all'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio con avviso scritto a domicilio o mediante pubblico avviso esposto nell'Albo della Sede.

La convocazione dovrà essere notificata dal Governatore almeno sette giorni prima, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Art. 31

L'Assemblea Generale potrà essere convocata straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio, a maggioranza assoluta, lo giudichi opportuno o su richiesta scritta rivolta al Proposto da almeno un decimo degli iscritti alla Confraternita aventi diritto al voto.

Art. 32

Per la validità della riunione, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto; trascorsa un'ora, la riunione è dichiarata in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti, sempreché questi siano almeno il triplo dei componenti il Magistrato i cui Membri non fanno parte del computo.

In caso di proposte di modifica dello Statuto per la validità della riunione, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto; trascorsa un'ora, la riunione è dichiarata in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti, sempreché questi siano almeno il triplo dei componenti il Consiglio i cui Membri non fanno parte del computo.

Art. 33

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

Si effettuano per appello nominale quando questo sia richiesto dal Proposto, dal Governatore o da almeno venticinque presenti con diritto al voto.

Le deliberazioni debbono essere prese, ordinariamente, a maggioranza semplice.

Le deliberazioni riguardanti le proposte di modifica dello Statuto devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In questioni concernenti persone, le votazioni devono essere fatte a scrutinio segreto.

L'Assemblea Generale non può deliberare su argomenti che non siano stati preventivamente posti all'Ordine del Giorno.

Nelle Deliberazioni di approvazione dei Consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Membri del Magistrato non hanno voto.

Art. 34

Le riunioni sono presiedute dal Proposto ed in sua assenza dal Governatore.

Le deliberazioni che coinvolgono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita, per essere esecutive, devono avere l'approvazione del Proposto.

Art. 35

L'Assemblea Generale nomina, a scrutinio segreto:

- a) I Membri del Collegio dei Probiviri, scelti tra i Fratelli e Sorelle eleggibili.
 - b) Due Membri Effettivi ed uno Supplente, scelti tra i Fratelli e le Sorelle eleggibili, per la formazione della Commissione Elettorale per il rinnovo parziale del Consiglio.
 - c) Due Sindaci Revisori Effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo, ed uno Supplente.
- Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Il Consiglio

Art. 36

Il Consiglio è composto da:

- a) Ventiquattro Membri eletti dai componenti la Assemblea Generale tra i Fratelli e le Sorelle eleggibili.
- b) Il Proposto della Confraternita.
- c) Il Decano del Corpo dei Capi di Guardia in attività di servizio.
- d) Gli ex Governatori.

Art. 37

Sono ineleggibili nel Consiglio:

- a) I Fratelli e le Sorelle Effettivi che non hanno compiuto i tre anni di iscrizione nel ruolo alla data delle elezioni.
- b) I Fratelli e le Sorelle Partecipanti.
- c) I Fratelli e le Sorelle Aspiranti.
- d) I Soci Sostenitori.
- e) Fratelli e Sorelle Effettivi che ricoprono cariche politiche a qualsiasi livello.
- f) I Fratelli e le Sorelle Effettivi colpiti da provvedimento di sospensione (Art. 26/b) nel quadriennio precedente alla data delle elezioni.
- g) Tutti coloro che percepiscono emolumenti dall'Istituzione o hanno con essa rapporti di contenuto patrimoniale continuativo.

Art. 38

Le elezioni si fanno, di regola, entro il mese di Aprile su una lista presentata dalla Commissione Elettorale composta da due Capi di Guardia (Art. 19/c), da due Membri nominati dall'Assemblea Generale (Art. 35/b) e da un Membro nominato nel suo seno dal Consiglio (Art. 42/o).

Detta Commissione svolgerà anche le mansioni di seggio elettorale.

La lista deve essere compilata in ordine alfabetico e composta da un numero di candidati doppio degli eleggibili.

La lista deve essere affissa in Sede, a cura della Commissione Elettorale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

I Votanti esprimeranno le loro preferenze sulla scheda elettorale, in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, mediante contrassegno a lato dei nominativi prescelti.

E' consentita la sostituzione di nominativi nella lista con quelli di altri Fratelli e Sorelle eleggibili.

Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggiore numero di voti.

A parità di voti, viene eletto il più anziano di iscrizione e, in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età.

Art. 39

La Commissione Elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, consegnerà verbali, schede e quant'altro concernente le votazioni al Collegio dei Probi Viri il quale, effettuati i dovuti controlli, proclamerà gli eletti, ne darà comunicazione agli stessi e provvederà entro quindici giorni, alla convocazione del Consiglio per l'elezione delle cariche sociali, presenziando alla riunione stessa.

Art. 40

I Consiglieri stanno in carica otto anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio si rinnova della metà ogni quattro anni.

Nel caso di generale rinnovo, la sorte determinerà, dopo il primo quadriennio, coloro che debbono uscire di carica.

Se, durante il quadriennio, vengono a mancare dei Consiglieri, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il Consigliere da lui sostituito.

Art. 41

Decade dall'Ufficio di Consigliere chi perde una delle qualità inerenti alla nomina o che non intervenga a tre riunioni senza aver addotto alcun legittimo impedimento.

La decadenza, nei singoli casi, è proclamata dal Consiglio.

Art. 42

Il Consiglio:

- a) Elegge, nel suo seno, il Governatore.
- b) Vota, a scrutinio segreto, la fiducia alla lista presentata dal Governatore per la nomina dei seguenti componenti il Magistrato e cioè: il Vice Governatore, il Segretario, il Provveditore, il Capo dei Servizi. I componenti la lista, scelti sempre fra i Confratelli Effettivi, potranno essere anche esterni al Consiglio. La fiducia suddetta viene espressa in blocco, con parere positivo o negativo in votazione unica. Per questo adempimento, il Governatore può chiedere al Consiglio di poter proporre la lista in una successiva riunione da tenersi entro dieci giorni.
- c) Nomina, nel suo seno ed a scrutinio segreto, tre Conservatori.
- d) Nomina, anche fuori dal suo seno, ma tra i Fratelli e le Sorelle in posizione di eleggibilità, il Contabile che farà parte del Magistrato.
- e) Revoca la fiducia al Magistrato mediante votazione, a scrutinio segreto ed maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, di apposita mozione presentata in riunione straordinaria che dovrà essere convocata a cura del Proposto su richiesta scritta di almeno otto Consiglieri.
- f) Nomina, anche fuori del suo seno, il Tesoriere ed il Cancelliere.
- g) Entro il mese di Aprile, udita la Relazione dei Sindaci Revisori, esamina il Conto Consuntivo dell'anno precedente ai fini della presentazione all'Assemblea Generale; entro il mese di Novembre, valuta le previsioni di spesa per l'esercizio successivo.
- h) Rende esecutive le Deliberazioni del Magistrato riguardanti gli acquisti e le vendite di immobili, le transazioni ed affrancazioni, nonché le accettazioni di eredità e legati.

- i) Prende atto, di massima bimestralmente, delle Deliberazioni ordinarie del Magistrato.
- l) Delibera sulle azioni da far valere in giudizio ed autorizza il Magistrato ad esercitarle.
- m) Ratifica le Deliberazioni del Magistrato di cui al punto r) dell'Art. 50.
- n) Esamina e porta all'approvazione dell'Assemblea le proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti, siano esse di propria iniziativa o presentate dal Magistrato o da almeno un decimo dei Confratelli Effettivi.
- o) Convoca le riunioni dell'Assemblea Generale, compilandone l'Ordine del Giorno.
- p) Nomina, nel suo seno, un Membro Effettivo ed uno Supplente della Commissione Elettorale per il rinnovo parziale del Consiglio.

Alle cariche, di cui ai commi a), b), c), d), f) del presente Articolo e dei commi a) e c) dell'Art. 35 non possono essere eletti contemporaneamente i coniugi ed i parenti e gli affini di primo grado.

I Membri del Magistrato non facenti parte del Consiglio presenziano comunque alle riunioni del medesimo, con parere consultivo, senza diritto al voto.

Art. 43

Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi preferibilmente l'ultimo Venerdì del bimestre; in via straordinaria, su richiesta di almeno otto Consiglieri ed ogni qualvolta lo giudichino opportuno il Proposto o il Governatore.

Fratelli e Sorelle possono presenziare alle riunioni del Consiglio in qualità di uditori. A seguito di motivata disposizione del Magistrato, indicata nell'atto di convocazione, le riunioni si svolgono in seduta segreta.

Il Consiglio è convocato ordinariamente con avviso scritto, contenente l'Ordine del Giorno, fatto pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della riunione.

Le eventuali autoconvocazioni, decise in seduta consiliare unitamente all'Ordine del Giorno, hanno efficacia di avviso ufficiale, salvo l'obbligo per il Magistrato di informazione degli assenti.

Art. 44

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri; in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, è sufficiente la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Art. 45

Le votazioni si fanno per alzata di mano e, per appello nominale, quando questo sia richiesto dal Proposto, dal Governatore o da almeno otto Consiglieri.

In questioni concernenti le persone, le votazioni si fanno a scrutinio segreto.

Salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto, le deliberazioni devono essere prese a maggioranza semplice; a parità di voti, è determinante il voto del Governatore.

Il Magistrato

Art. 46

Il Magistrato è Organo di Governo della Confraternita ed è composto dal Proposto, che ne fa parte di diritto, dal Governatore, dal Vice Governatore, dal Segretario, dal Provveditore, dal Capo dei Servizi, dal Contabile e da tre Conservatori.

Art. 47

Il Magistrato si rinnova per intero alla fine del quadriennio in cui ha luogo il parziale rinnovamento del Consiglio ed i suoi componenti possono essere nuovamente nominati.

Art. 48

Se durante il quadriennio vengono a mancare uno o più componenti il Magistrato, il Consiglio provvede alla sostituzione votando, a scrutinio segreto, la fiducia, se trattasi di nomine per le quali è prevista l'indicazione del Governatore, oppure provvedendo alla elezione nel caso si tratti di Conservatori da scegliersi nel suo seno.

Rimane vincolante, per dette nomine, la condizione di eleggibilità, come è prevista dal presente Statuto.

Art. 49

Decadono dal loro Ufficio i componenti del Magistrato che non intervengono a tre riunioni consecutive senza aver addotto alcun legittimo impedimento.

La decadenza è proclamata dal Magistrato e ratificata dal Consiglio nella riunione indetta per gli adempimenti di cui all'Art. 48.

Art. 50

Il Magistrato:

- a) Nomina nel suo seno, il Capo del Personale.
- b) Può nominare Confratelli Fiduciari, di cui avvalersi per la responsabilità di attività dell'Istituzione; la nomina dei Fratelli e Sorelle fiduciari prescinde dalla appartenenza a qualsiasi Categoria e deve essere portata alla ratifica del Consiglio nella prima riunione raggiungibile.
- c) Nomina i Capi di Guardia, su indicazione del Proposto e del Governatore, sentito il parere del Decano del Corpo dei Capi di Guardia.
- d) Decide sulle domande di ammissione alla Confraternita e sui passaggi di Categoria.
- e) Compila e pubblica le liste degli elettori e degli eleggibili.
- f) Ha facoltà di concedere ai morosi una dilazione al pagamento delle quote sociali e, trascorso il termine assegnato, di proporre all'Assemblea la cancellazione dai ruoli.
- g) Prende ogni opportuno provvedimento in materia disciplinare.
- h) Può concedere l'esenzione temporanea dal servizio, fino ad un massimo di dodici mesi, a chi ne faccia giustificata domanda.

- i) Vigila sull'opera degli incaricati ai vari uffici e sulla esatta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Leggi vigenti.
- l) Presenta al Consiglio le proposte di riforma dello Statuto e dei Regolamenti, concordate e motivate in seduta congiunta con il Collegio Probivirale.
- m) Dà le necessarie istruzioni per la stesura del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale e le previsioni di spesa per l'esercizio successivo da presentare al Consiglio per le opportune valutazioni.
- n) Esegue e sorveglia la buona esecuzione delle operazioni tecniche e finanziarie
- o) Cura la conservazione dei registri e degli inventari.
- p) Provvede alla pubblicazione degli atti imposti dalla Legge.
- q) Delibera in merito agli acquisti e le vendite di immobili, alle transazioni e affrancazioni, nonché alle accettazioni di eredità e legati, richiedendo al Consiglio la relativa esecutività.
- r) Prende, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni che sono assolutamente urgenti e necessarie di competenza del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio stesso che deve essere richiesta entro quindici giorni.
- s) Cura i rapporti con il Personale Dipendente secondo le norme vigenti.
- t) Nomina il Decano del Corpo dei Capi di Guardia.
- u) Indica le riunioni del Consiglio compilandone l'Ordine del Giorno.
- v) Autorizza, in via ordinaria, la concessione di sussidi a famiglie o persone bisognose.

Art. 51

Il Magistrato si riunisce, in via ordinaria, due volte al mese e, in via straordinaria ogni qualvolta lo giudichino opportuno il Proposto, il Governatore o tre dei suoi Membri.

Art. 52

Le riunioni del Magistrato sono valide se intervengono almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta. A parità di voti, è determinante il voto del Governatore.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 53

Il Collegio dei Probiviri è composto dal Proposto e da tre Membri eletti dall'Assemblea.

L'elezione di ciascun Membro avviene a maggioranza semplice su una terna all'uopo presentata dal Consiglio all'Assemblea Generale e formata scegliendone i componenti fra i Confratelli Eleggibili più benemeriti e meritevoli.

Il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente.

Art. 54

I Probiviri rimangono in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Si riuniscono ogni qualvolta lo reputano necessario e comunque almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

Possono partecipare, in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio delle quali devono essere informati.

Art. 55

Il Collegio dei Probiviri:

- a) Giudica, inappellabilmente, in caso di divergenza di pareri, in merito alla applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.
- b) Decide sui ricorsi presentati ai sensi dell'Art. 26.
- c) Esamina, controlla e convalida i risultati delle elezioni per la nomina dei Consiglieri, proclama gli eletti e ne dà comunicazione agli interessati. Convoca, entro quindici giorni, il Consiglio per la elezione delle cariche sociali, presenziando alla riunione.
- d) Sostituisce il Magistrato qualora questi rassegni le dimissioni e comunque in caso di vacanza del medesimo, fino alle nuove elezioni, da indirsi entro e non oltre dodici mesi.

Il Proposto

Art. 56

La dignità più eminente della Confraternita è il Proposto nella persona del Pievano pro-tempore della Chiesa di Santo Stefano in Pane di Rifredi.

In sua assenza, tale dignità spetta al Vicario.

Art. 57

Il Proposto:

- a) E' il vigilante custode dello Statuto e dei Regolamenti; cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Istituzione ed è responsabile della formazione spirituale dei Fratelli e delle Sorelle.
- b) Ha la direzione spirituale e morale della Confraternita.
- c) Presiede le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio, del Magistrato e fa parte del Collegio dei Probiviri.

Art. 58

Le Deliberazioni di modifica dello Statuto e dei Regolamenti, come pure tutte le Deliberazioni Assembleari, Consiliari e di Magistrato che investano l'indirizzo morale e religioso della Confraternita, per essere esecutive, devono ottenere la formale approvazione del Proposto.

Il Governatore

Art. 59

Il Governatore dirige e rappresenta legalmente la Confraternita.

Art. 60

Il Governatore:

- a) Viene nominato dal Consiglio di cui fa parte e può essere rieletto.
- b) Tutela le ragioni, gli interessi e le prerogative del Sodalizio di fronte agli iscritti, ai terzi ed a qualunque Autorità.
- c) Sottopone alla fiducia del Consiglio la lista dei nominativi per la formazione del Magistrato, e cioè: vice Governatore, Segretario, Provveditore, Capo dei Servizi.
- d) Indice le riunioni del Magistrato, proponendo gli argomenti da trattarsi.
- e) Espone al Consiglio ed all'Assemblea Generale la Relazione morale e presenta il Bilancio Consuntivo.
- f) Partecipa od è rappresentato alle riunioni indette per il coordinamento delle varie attività della Confraternita.
- g) Compie tutti gli atti tutelativi e conservativi, anche giudiziari, d'urgenza, nell'interesse della Confraternita, salvo ratifica del Magistrato entro otto giorni.
- h) Sospende, in via d'urgenza, Fratelli e Sorelle dall'esercizio delle opere, riferendo al Magistrato per l'adozione di provvedimenti definitivi.
- i) Concede, in caso d'urgenza, sussidi straordinari agli iscritti indigenti od infermi.
- l) Cura, congiuntamente al Provveditore, la regolare tenuta degli inventari dei beni mobili dell'Istituzione, dei quali è consegnatario.
- m) Attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Magistrato.
- n) Adotta ogni misura e provvedimento non contemplato nel presente Articolo, salvo sempre ratifica del Magistrato e del Consiglio.
- o) Presiede le riunioni in assenza del Proposto.

Le altre cariche sociali

Art. 61

Il **Vice Governatore**, indipendentemente da altri suoi specifici incarichi, coadiuva il Governatore nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di assenza o impedimento.

Art. 62

Il **Segretario** redige gli atti ufficiali della Confraternita e i verbali delle riunioni, tiene aggiornati i ruoli degli iscritti, è consegnatario dell'Archivio e svolge tutti gli altri lavori attinenti al suo incarico di stretto collaboratore del Governatore.

Art. 63

Il **Provveditore** cura la conservazione dei beni mobiliari ed immobiliari, patrimonio del Sodalizio, dispone la redazione degli inventari, soprintende alla manutenzione ordinaria ed al rinnovo del corredo della Confraternita.

Cura il servizio economale secondo le disposizioni del Magistrato.

Art. 64

Il **Capo dei Servizi** coordina le attività operative inerenti le opere di cui ai commi a), b), c), d) dell'Art. 6, sia presso la Sede che nei Distaccamenti.

Art. 65

Il **Tesoriere** tiene la Cassa, facendo le relative registrazioni, provvede a tutte le operazioni di riscossione e di pagamento, cura l'esazione delle quote sociali.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico del Tesoriere se non sono quietanzati dall'interessato o corredati dai titoli di Legge.

Il Tesoriere è rieleggibile

Art. 66

Il **Contabile** sovrintende alla regolarità dei movimenti amministrativi e contabili; accerta l'esattezza delle registrazioni e riferisce al Magistrato, di cui fa parte, sulla situazione finanziaria corrente. Seguendo le indicazioni del Magistrato, dispone la stesura dei bilanci.

Il Contabile è rieleggibile.

Art. 67

Il **Cancelliere** collabora con il Capo dei Servizi per la formazione dei turni di servizio, cura la registrazione dei servizi svolti dagli iscritti presentando al magistrato relazione periodica.

Il Cancelliere è rieleggibile.

Art. 68

I **Sindaci Revisori** esaminano il Bilancio Consuntivo in base ai registri contabili ed alla relativa documentazione; redigono Relazione scritta per l'Assemblea.

Eseguono le revisioni di Cassa e qualsiasi controllo previsto dalla Legge.

Art. 69

Il **Capo del Personale** sovrintende al servizio dei Dipendenti, ne stabilisce i turni e sorveglia l'esecuzione degli incarichi, secondo le disposizioni del Magistrato.

La Pianta Organica, i modi di nomina, i diritti e i doveri del Personale Dipendente sono fissati dall'apposito regolamento Organico e sue successive modificazioni, nel rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro e delle vigenti Leggi in materia, di cui il Capo del Personale dovrà accertare l'osservanza.

Art. 70

Il Segretario, il Provveditore, il Capo dei Servizi, il Tesoriere, il Contabile ed il Cancelliere possono, ove occorra, avvalersi dell'opera di coadiutori nominati dal Magistrato.

Art. 71

Le cariche di Revisore dei Conti sono rinnovate dall'Assemblea alla fine del quadriennio in cui ha luogo il parziale rinnovamento del Consiglio. I Revisori dei Conti sono rieleggibili.

Le cariche di Tesoriere, Contabile e Cancelliere sono rinnovate dal Consiglio alla fine del quadriennio in cui ha luogo l'ordinaria tornata elettorale.

Disposizioni generali

Art. 72

Ogni riunione deve essere aperta e chiusa con le preghiere di rito.

I verbali delle riunioni, compilati dal Segretario, approvati seduta stante od in quella successiva, sono firmati dal Proposto, dal Governatore e dal Segretario.

Art. 73

A completamento delle norme del presente Statuto, il Magistrato redigerà un Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio e dall'Assemblea Generale.

Art. 74

L'eventuale Deliberazione di scioglimento della Confraternita è di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria, da convocarsi, a tale esclusivo scopo, dal Proposto, dal Governatore o dal Commissario Straordinario.

Per tale circostanza occorre l'osservanza di tutte le speciali norme di convocazione e presenza dei Confratelli aventi diritto al voto e della speciale votazione a maggioranza dei due terzi, di cui all'Art. 21, terzo comma, del Codice Civile.

Con la Deliberazione di scioglimento, l'Assemblea nomina tre liquidatori da scegliersi preferibilmente fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Art. 75

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita verranno devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia.

Art. 76

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile relative alle persone giuridiche private e le altre Leggi vigenti in materia di Volontariato.

Art. 77

Con l'approvazione del presente Statuto, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il medesimo.